

## Art. 4.

Gli oneri di parte corrente del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2027 al 2056 verranno imputati ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 2226, denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», e al capitolo 2246, denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli oneri per il rimborso del capitale del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2037 al 2056 faranno carico sul capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni in questione e corrispondente al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

26A00781

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Indizione della «Giornata nazionale per la donazione di organi».**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, recante «Nuova indizione della giornata per la donazione di organi», con la quale, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva il quale prevede che, in tale giornata, le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto che il comma 2 del citato art. 1, dispone che entro il mese di febbraio il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la data della celebrazione della giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Rilevato che il Centro nazionale trapianti e le associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, quali Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), Associazione nazionale emodializzati (ANED), Associazione donatori

midollo osseo (ADMO), Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI), Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF), Confederazione *forum* nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM), Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL), Associazione Marta Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 19 aprile 2026;

Decreta:

## Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione di organi e tessuti», per l'anno 2026, è indetta per il giorno 19 aprile.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2026

*Il Ministro:* SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 85

26A00764

DECRETO 10 febbraio 2026.


**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;



Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a*) e lettera *d*) del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2 del Testo unico, concernente la comprensione nelle tabelle di cui al Testo unico di tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle;

Tenuto conto delle note pervenute nel periodo ottobre 2025 - novembre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-EF; 1'-etil-HHC; 4-MDMB-PINACA; ADB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CHBINACA; CUMIL-FUBINACA; 3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP; HHC-C8; 2-Br-HHC; mefenqualone; etilene isotonitazepina; etilbromazolam; CL-218,872; clonazafone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European union drugs agency* - EUDA), al punto focale italiano nel periodo luglio 2025 - settembre 2025;

l'allerta di grado II su n. 21 casi di intossicazione acuta avvenuti tra gennaio e luglio 2025, tra cui: l'intossicazione da 4-HO-MPT, sul territorio italiano;

Considerato che la sostanza 2C-EF è una fenetilammina, che si suppone produca effetti allucinogeni, in base alla struttura chimica e alla somiglianza con altre fenetilammine, come la sostanza 2C-B, presente nella tabella I del Testo unico;

Considerato che le sostanze 1'-etil-HHC e HHC-C8 sono cannabinoidi sintetici, che si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi;

Tenuto conto che la sostanza 4-HO-MPT, che in base alla struttura chimica e alla somiglianza con la psilocibina e altre triptamine si suppone agisca sul recettore della serotonina e produca effetti allucinogeni e psichedelici, è stata oggetto di allerta di grado II per un caso di intossicazione riferita al consumo di tale molecola sul territorio italiano;

Considerato che la sostanza mefenqualone in base alla struttura chimica e alla somiglianza strutturale con la sostanza metaqualone, si suppone sia un modulatore allosterico positivo dei recettori GABA-A e presenti proprietà sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti e ansiolitiche;

Considerato che la sostanza etilene isotonitazepina è un oppioide della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, comunemente denominati nitazeni, che si suppone abbia effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi e agisca sui recettori degli oppioidi del sistema nervoso centrale;

Considerato che la sostanza 2-Br-HHC-O-acetato, oggetto di sequestro sul territorio europeo, è un estere della sostanza 2-Br-HHC, cannabinoide di sintesi che attualmente non è presente nelle tabelle di cui al Testo unico;

Tenuto conto che l'inclusione nella tabella I del Testo unico della sostanza 2-Br-HHC comprenderebbe, ai sensi dall'art. 14, comma 2, dello stesso Testo unico, anche quella del suo estere 2-Br-HHC-O-acetato, oltre che di altri eventuali, esteri, sali, ecc.

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere favorevole all'inserimento del citato estere, poiché ad oggi è l'unica sostanza identificata in Europa «verosimilmente per la maggiore stabilità chimica rispetto alla sostanza non esterificata 2-Br-HHC», anche se non si esclude la successiva identificazione della sostanza 2-Br-HHC come tale ed in altre forme»;

Considerato altresì che l'inclusione del solo estere 2-Br-HHC-O-acetato non risponderebbe all'intenzione di più ampia tutela della salute pubblica prevista dal legislatore ed in caso di contenzioso rischierebbe di escludere dall'applicazione del Testo unico tutti gli eventuali eteri, esteri e sali, della sostanza 2-Br-HHC;

Ritenuto necessario, ai fini dell'applicazione delle più complete misure di controllo per qualunque forma della sostanza, di dover inserire la sostanza 2-Br-HHC nella tabella I del Testo unico, tenuto conto che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, verrebbero in tal modo ricompresi anche il suo estere 2-Br-HHC-O-acetato ed inoltre tutti i suoi «eteri, esteri e sali», noti e potenziali;

Considerato che le sostanze etilbromazolam e clonazafone, sono rispettivamente derivati dalle benzodiazepine bromazolam e clonazepam, presenti nella tabella IV del Testo unico;

Considerato che la sostanza CL-218,872 è un sedativo ipnotico non benzodiazepinico, ma con effetti simili a dette sostanze, che trovano generale collocazione nella tabella IV del Testo unico;

Considerato che le sostanze MDMB-PINACA; ADB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CHBINACA e CUMIL-FUBINACA - identificate per la prima volta in Europa, e in particolare per quanto concerne la sostanza EDMB-4en-PINACA identificata in diversi sequestri sul territorio italiano nel periodo febbraio 2025-ottobre 2025 - risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;

Considerato inoltre che la sostanza 3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un sequestro di Polizia effettuato nel mese di novembre 2024, risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione delle sostanze: MDMB-PINACA; ADB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CHBINACA e CUMIL-FUBINACA e 3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 16 ottobre 2025, 28 ottobre 2025 e 21 novembre 2025 favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze: 2C-EF; 1'-etil-HHC; 4-HO-MPT; HHC-C8; 2-Br-HHC; mefenqualone; eti-



lene isotonitazepina e della specifica indicazione delle sostanze: MDMB-PINACA; ADB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CH-BINACA; CUMIL-FUBINACA; 3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP; 3 e all'inserimento nella tabella IV del Testo unico delle sostanze: etilbromazolan; CL-218,872 e clonazafone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 gennaio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze: 2C-EF; 1'-etil-HHC; 4-HO-MPT; HHC-C8; 2-Br-HHC; mefenqualone; etilene isotonitazepina e della specifica indicazione delle sostanze: MDMB-PINACA; ADB-5en-HEXINACA; MMB-PINACA; EDMB-4en-PINACA; CH-BINACA; CUMIL-FUBINACA; 3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP; 3 e all'inserimento nella tabella IV del Testo unico delle sostanze: etilbromazolan; CL-218,872 e clonazafone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale e sul territorio nazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1'-etil-HHC (denominazione comune)

3-(eptan-3-il)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)

3-(1-etilpentil)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

3-(eptan-3-il)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

1'-etil-esaidrocannabinolo (altra denominazione)

etil-esaidrocannabinolo (altra denominazione)

etil-HHC (altra denominazione)

2-Br-HHC (denominazione comune)

2C-EF (denominazione comune)

2-[4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossifenil]etan-1-ammina (denominazione chimica)

4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione)

4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossibenzene-etanammina (altra denominazione)

2C-FE (altra denominazione)

3',4'-dimetil- $\alpha$ -PVP (denominazione comune)

1-(3,4-dimetilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica)

1-(3,4-dimetilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (altra denominazione)

3',4'-dimetil- $\alpha$ -(pirrolidin-1-il)valerofenone (altra denominazione)

3,4-dimetil- $\alpha$ -PVP (altra denominazione)

3,4-dimetil- $\alpha$ -PVP (altra denominazione)

3',4'-dimetil- $\alpha$ -pirrolidinovalerofenone (altra denominazione)

3',4'-dimetil-2-(1-pirrolidinil)-valerofenone (altra denominazione)

3,4-dimetil- $\alpha$ -pirrolidinopentiofenone (altra denominazione)

3',4'-Me-PVP (altra denominazione)

3,4-Me-PVP (altra denominazione)

3,4Me- $\alpha$ P-VP (altra denominazione)

3,4Me- $\alpha$ P-valerofenone (altra denominazione)

4-HO-MPT (denominazione comune)

3-(2-(metil(propil)ammino)etil)-1H-indol-4-olo (denominazione chimica)

3-[2-(metilpropilammino)etil]-1H-Indol-4-olo (altra denominazione)

4-idrossi-N-metil-N-propiltriptamina (altra denominazione)

4-idrossi-metil-propil-triptamina (altra denominazione)

ADB-5en-HEXINACA (denominazione comune)

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(es-5en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica)

N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(5-esen-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)

N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-es-5-enil-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)

ADB-5en-HEXINACA (altra denominazione)

ADB-5en-HENICA (altra denominazione)

ADB-5en-HxINACA (altra denominazione)

ADB-5en-HINACA (altra denominazione)

CH-BINACA (denominazione comune)

1-butil-N-cicloesil-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica)

CH-BUTINACA (altra denominazione)


CUMIL-FUBINACA (denominazione comune)

1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica)

1-(4-fluorobenzil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)

1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(1-metil-1-fenil-etil)-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)

1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(1-metil-1-feniletile)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)





SGT-149 (altra denominazione)

cumil-FUBINACA (altra denominazione)

EDMB-4en-PINACA (denominazione comune)

Etil 3,3-dimetil-2-[(1-pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]ammino}butanoato (denominazione chimica)

Etil 3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide)butanoato (altra denominazione)

etil 3,3-dimetil-2-[(1-pent-4-enilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato (altra denominazione)

etil 3-metil-N-[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]valinato (altra denominazione)

etil 3-metil-N-[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]-L-valinato (altra denominazione)

3-metil-N-[[1-(4-penten-1-il)-1H-indazol-3-il]carbonil]-valina, etil estere (altra denominazione)

etilene isotonitazepina (denominazione comune)

5-nitro-2-(2-{4-[(propan-2-il)ossi]fenil}etil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo (denominazione chimica)

2-[2-(4-isopropossifenil)etil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo (altra denominazione)

N-pirrolidino etilene isotonitazene (altra denominazione)

etilene N-pirrolidino isotonitazene (altra denominazione)

HHC-C8 (denominazione comune)

3-octil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)

6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

esaidrocannabinolo-C8 (altra denominazione)

HHC-JD (altra denominazione)

esaidrocannabinioctile (altra denominazione)

MDMB-PINACA (denominazione comune)

Metil 3,3-dimetil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)ammino]butanoato (denominazione chimica)

Metil 2-(1-(pentil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione)

metil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato (altra denominazione)

3-metil-N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]-L-valina metil estere (altra denominazione)

mefenqualone (denominazione comune)

8-metossi-3-(2-metilfenil)-2-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica)

8-metossi-3-(o-tolil)-2-fenilchinazolin-4-one (altra denominazione)

8-metossi-2-fenil-3-(o-tolil)chinazolin-4(3H)-one (altra denominazione)

MMB-PINACA (denominazione comune)

metil 3-metil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)ammino]butanoato (denominazione chimica)

metil 3-metil-2-[(1-pentilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato (altra denominazione)

metil 3-metil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)formamide]butanoato (altra denominazione)

metil N-(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato (altra denominazione)

metil (1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato (altra denominazione)

metil N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]valinato (altra denominazione)

N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]valina metil estere (altra denominazione)

AMB-PINACA (altra denominazione)

AMB (altra denominazione)

AMP (altra denominazione)

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

CL-218,872 (denominazione comune)

3-metil-6-[3-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazina (denominazione chimica)

3-metil-6-[3-(trifluorometil)fenil]-[1,2,4]triazolo[3,4-f]piridazina (altra denominazione)

CL 218,872 (altra denominazione)

CL 218872 (altra denominazione)

CL 218872 (altra denominazione)

Clonazafone (denominazione comune)

2-ammino-N-{2-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitroanilina]-2-ossoetil}acetammide (denominazione chimica)

2-ammino-N-(2-((2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil)ammino)-2-ossoetil)acetammide (altra denominazione)

etilbromazolam (denominazione comune)

8-bromo-1-etil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica)

8-bromo-1-etil-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina (altra denominazione)

1-demetil 1-etil bromazolam (altra denominazione)

decloro-bromo-alprazolam (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A00750

